



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 56 del 27-12-2018

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente TARI - Anno 2019: approvazione del Piano Finanziario, determinazione delle tariffe, del numero delle rate e delle scadenze di pagamento.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:05, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	A	CIAMPINI STEFANO	P
ARAGRANDE FEDERICO	A	LATTANZI MARINO	A
TROIANI MATTEO	A	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RAIO RAFFAELE	A
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	A
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza AMABILI LOREDANA, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vice SegretarioIRELLI DR. GIANNI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MALAVOLTA PACIFICO
CAMELI ILARIA
BALESTRA LUCIANA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico – Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
f.to Dott. Gianni Irelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria catastale diverse da A/1, A/8 e A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014):

- **651**, secondo cui il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **652**, secondo cui il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell' allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- **654**, che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano Finanziario;

- **682**, secondo cui "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; ...".

- **683**, secondo cui "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- 688, secondo cui "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.";

- 689, secondo cui "Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori";

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare, tra l'altro, la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamato l'art. 1 - comma 26 - della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1 – comma 42 - della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il prediesseto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

"Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

3. Il piano finanziario deve essere corredata da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la riconoscenza degli impianti esistenti;*
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.";

Tenuto conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a PicenAmbiente S.P.A., in forza di determina R.G. n. 279 del 15/07/2013 ad oggetto " Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Approvazione del contratto di servizio - Affidamento alla PicenaAmbiente S.P.A - Imputazione della spesa anno 2013 - CIG:52403899CC";

Richiamati i seguenti atti, in ordine all'affidamento in concessione a "PicenAmbiente S.P.A." del servizio di gestione e riscossione del tributo TARI, ai sensi dell'art.1, comma 691 della L. 27/12/2013, n. 147 in base alla quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES):

- delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 03/10/2016 che ha disposto l'affidamento in concessione al soggetto gestore della raccolta e smaltimento rifiuti del servizio di gestione e riscossione del tributo TARI, ferma restando la titolarità della riscossione a nome del Comune di Monteprandone, e che ha approvato, allo scopo, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Concessionario rinviando ad eventuali provvedimenti dell'Organo Esecutivo un'ulteriore disciplina di dettaglio;

- delibera di Giunta Comunale n. n. 121 del 10/11/2016 con cui è stato approvato lo schema finale di convenzione, integrandolo con l'ulteriore disciplina di cui allo specifico rinvio dell'organo consiliare, e con cui è stato nominato, nella DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 27-12-2018 - COMUNE DI MONTEPRANDONE

persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato della PicenAmbiente spa, il Funzionario Responsabile della TARI per conto del Comune di Monteprandone;

- determinazione n. 455 Reg.Gen. del 16/11/2016, dello scrivente responsabile di settore, con la quale è stato formalizzato il predetto affidamento ed assunto il correlativo impegno di spesa per il compenso a favore della concessionaria PicenAmbiente S.P.A.;

Preso atto che:

- il gestore del servizio rifiuti "PicenAmbiente S.P.A." ha fornito la relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (GIRU), allegato al presente atto;

- il Responsabile del Servizio Ragioneria ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi generali di gestione (CGG) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto;

- con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15/11/2018 è stato approvato lo Schema di Piano Finanziario TARI 2019 al fine di dare evidenza e giustificazione agli stanziamenti del bilancio 2019-2021 in corso di approvazione, sia in relazione al gettito TARI 2019 che ai costi operativi del servizio fornito dal soggetto gestore Picenambiente S.p.A. per l'anno 2019;

Visto il "Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019" che si allega alla presente e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", che ha apportato alcune modifiche alla disciplina della Tari;

Considerata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 secondo cui il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, "attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che prevedeva la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI";

Tenuto conto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;

- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi per la parte variabile della tariffa, al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le complessive utenze Tari mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, confermando in toto la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARI 2017 avvenuta con atti di C.C. 64/2016 e 22/2017;

- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 47% a carico delle utenze domestiche e al 53% a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Ravvisata la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 31 Luglio 2019, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;

- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre 2019, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;

- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre 2019, dovuta a titolo di saldo TARI 2019, scomputando quanto già caricato ai contribuenti con le prime due rate in acconto;

Richiamati i seguenti atti deliberativi consiliari:

- deliberazione consiliare n. 35 del 24/07/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) e successivamente modificato dallo stesso organo consiliare con atti n. 11 del 31/03/2015, n. 17 del 31/03/2015, n. 12 del 29/04/2016 e con l'atto in approvazione nella presente seduta consiliare;

- deliberazione consiliare n. 46 del 28/12/2017, con cui è stato approvato il Piano Finanziario, le tariffe Tari, il numero delle rate e le scadenze di pagamento per l'annualità 2018;

- deliberazione consiliare n. 22 del 31/07/2018, con la quale, si è provveduto a rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/10/2017 nel senso di sostituire gli errati allegati "C" e "D" all'epoca acclusi con i corretti allegati "C" e "D" riferiti, rispettivamente, alle corrette tariffe, per utenze domestiche e per utenze non domestiche, da applicare per la TARI anno 2018;

Viste le seguenti disposizioni:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce*

'l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997';

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) n. 7 del Tuel;

Illustra **Cappella**;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Ciampini, Balestra);

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di stabilire i "K" di cui all'art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nei prospetti seguenti, dando atto che i "Ka" sono fissi per legge mentre per i "Kb", "Kc" e "Kd" si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi per la parte variabile della tariffa al fine di assicurare una maggiore equità di tassazione tra tutte le utenze Tari, mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, confermando la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2018:

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Ka	Kb
1	0,86	1,00
2	0,94	1,80
3	1,02	2,30
4	1,10	3,00
5	1,17	3,60
6 o più	1,23	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE			
	CATEGORIA	Kc	Kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, UNIVERSITA'	0,61	5,65
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	4,25
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,52	4,80
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,67	6,18
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,08	9,95
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	7,80
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,47	13,55
10	OSPEDALI	1,70	15,67
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	13,55
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,86	7,89
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,59	14,63
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTE	1,12	10,32
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,26	11,58
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,93
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERIE	2,67	24,60
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83

3. di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 (ALLEGATO "A", costituito da n. 4 prospetti A1, A2, A3 e A4), nonché la relazione tecnica del soggetto gestore (Allegato "B");

4. di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti) - Utenze Domestiche, come risultanti di seguito e nell'allegato prospetto (ALLEGATO "C");

5. di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti) - Utenze Non Domestiche, come risultanti di seguito e nell'allegato prospetto (ALLEGATO "D");

6. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario attraverso la previsione di entrata il cui stanziamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

7. di definire per l'anno 2019 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 31 Luglio 2019, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;

- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre 2019, pari al 33,33% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI 2019;

- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre 2019, dovuta a titolo di saldo TARI 2019, scomputando quanto già caricato ai contribuenti con le prime due rate in acconto;

8. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 5%;

9. di stabilire che il tributo Tari per l'anno 2019 è versato al Comune di Monteprandone mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

11. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Leonardo Collina, legale rappresentante e Amministratore Delegato della PicenAmbiente spa, quale Funzionario Responsabile della TARI, giusta nomina con il menzionato atto di G.C. n. 121 del 10/11/2016, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare.

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Ciampini e Balestra)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Loredana Amabili

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 04-01-19 al 19-01-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-12-2018

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **04-01-2019**

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **04-01-2019**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

TARIFFE TARI da applicare per l'anno 2019

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,380	64,58
2	0,420	116,25
3	0,450	148,54
4	0,490	193,75
5	0,520	232,50
6 o più	0,540	264,79

ALLEGATO "C"

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE TARI anno 2019				
	CATEGORIA ATTIVITA'	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	TARIFFA TOTALE €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università	€ 0,690	€ 1,750	€ 2,440
2	Cinematografi e teatri	€ 0,520	€ 1,320	€ 1,840
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	€ 0,590	€ 1,490	€ 2,080
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	€ 0,910	€ 2,310	€ 3,220
5	Stabilimenti balneari	€ 0,750	€ 1,920	€ 2,670
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,630	€ 1,590	€ 2,220
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	€ 1,220	€ 3,090	€ 4,310
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	€ 0,960	€ 2,420	€ 3,380
9	Case di cura e riposo, convitti	€ 1,650	€ 4,200	€ 5,850
10	Ospedali	€ 1,910	€ 4,860	€ 6,770
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	€ 1,650	€ 4,200	€ 5,850
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,970	€ 2,450	€ 3,420
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pellerosterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli	€ 1,370	€ 3,490	€ 4,860
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitoria, profumeria, ortopedia e sanitaria, generi di monopolio, plurilicenze	€ 1,620	€ 4,100	€ 5,720
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	€ 0,970	€ 2,450	€ 3,420
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,790	€ 4,540	€ 6,330
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	€ 1,260	€ 3,200	€ 4,460
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori elettrodomestici e simili	€ 1,110	€ 2,820	€ 3,930
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	€ 1,420	€ 3,590	€ 5,010
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	€ 1,000	€ 2,540	€ 3,540
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie	€ 0,990	€ 2,510	€ 3,500
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	€ 3,660	€ 9,290	€ 12,950
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,010	€ 7,630	€ 10,640
24	Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca	€ 2,760	€ 7,000	€ 9,760
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini, rivendita liquori	€ 2,630	€ 6,690	€ 9,320

26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	€ 2,630	€ 6,670	€ 9,300
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	€ 4,760	€ 12,070	€ 16,830
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,650	€ 4,190	€ 5,840
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 3,920	€ 9,930	€ 13,850
30	Discoteche, night-club, sale giochi	€ 0,830	€ 2,110	€ 2,940

ALLEGATO "D"
